

Trib. Varese, sez. I, ordinanza 23 gennaio 2013
(Pres. Paganini, rel. Buffone)

OMISSIS

D E C R E T O

IN FATTO

Il ricorrente ha convissuto more uxorio con la resistente dal 2008 al 2012, eleggendo il domicilio coniugale nell'unità abitativa condotta in locazione in A.. alla via ... n. ... In data ... 2011 è nata XX, riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita. Il ricorrente allega la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e la comune decisione dei genitori di separarsi, anche alla luce della differenza di età tra partners (il ricorrente è nato il ... 1988; la resistente è nata il ... 1981) e della eccessiva gelosia della compagna. Allega, comunque, che dopo la rottura dell'unione, la resistente ha contratto matrimonio con il nuovo compagno, YY e che, successivamente alla separazione, ha reso, di fatto, difficile se non impossibile, il diritto di visita tra padre e figlia, pur dopo un accordo raggiunto bonariamente tra i genitori, per effetto dell'intervento dell'autorità di polizia locale. Propone ricorso richiedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre, previa regolamentazione del suo diritto di visita. Propone un mantenimento per la figlia, di Euro 200,00 mensili.

IN DIRITTO

Il ricorso è stato depositato in cancelleria in data 18 gennaio 2013 e, dunque, sotto la vigenza delle nuove norme di procedura introdotte dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 che, tra l'altro, ha riscritto l'art. 38 disp. att. c.c. In virtù della norma indicata, i provvedimenti contemplati dagli artt. 316, 317-bis c.c. sono, ora, di competenza del tribunale ordinario e non più del Tribunale per i Minorenni di Milano. In virtù della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., "nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (...). Il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente

esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente". Non può non rilevarsi come la finalità di eliminare ogni discrasia di trattamento normativo tra figli di genitori non coniugati e figli nati da unioni matrimoniali, allo stato, resti incompiuta, in quanto il Legislatore modula la disciplina processuale del mantenimento e dell'affidamento della prole, in seguito alla separazione dei genitori, secondo due strumenti processuali completamente differenti: per i «figli nati fuori del matrimonio» (già figli naturali), il ricorso al rito camerale puro; per i «figli nati nel matrimonio» (già figli legittimi), il procedimento ordinario speciale di cui agli artt. 706 e ss c.p.c. Quanto non esclude dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale di una tale scelta, con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), posto che lo stesso Tribunale si trova a regolare le stesse situazioni (e soprattutto i "figli" aventi gli stessi diritti) con un ordito di norme processuali differenti. Ad ogni modo, de jure condendo, trattasi di una fase da potersi ritenere "temporanea", in virtù della delega legislativa in attesa di attuazione (art. 2 l. 219/2012) che ha, tra l'altro, proprio lo scopo "di eliminare ogni discriminazione tra figli". Dovendo procedere secondo il rito tipizzato dal legislatore, deve rilevarsi come il richiamo all'art. 737 c.p.c. istituisca una competenza collegiale piena (e, cioè, a trattazione collegiale) anche se, come noto, costituisce l'espressione di un principio generale immanente (Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100) quello secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale, principio vitale in difetto di esplicite norme contrarie che trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini, cui tale particolare tipo di procedimento è ispirato, tenuto anche conto del fatto che la delega comunque non concerne l'ammissione delle prove, demandata al giudice collegiale, il quale soltanto può valutarne l'ammissibilità e la rilevanza, bensì la loro mera assunzione (Cass. civ., Sez. Unite, 19 giugno 1996, n. 5629 in Giust. Civ., 1996, I;

Famiglia e Diritto, 1996, 4, 305). Nel caso di specie, allo stato, si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 737, 738 c.p.c., 38 disp. Att. C.c.

ONERA il ricorrente di comunicare il ricorso introduttivo e l'odierno decreto alla parte resistente entro e non oltre la data del 28 gennaio 2013

AUTORIZZA la parte resistente a depositare sue difese scritte entro il 13.2.2013

INVITA entrambe le parti a depositare in Cancelleria, entro la data del 13.2.2013, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

FISSA l'udienza in data 14 febbraio 2013 alle ore 9.30 disponendo la comparizione delle parti

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del decreto, anche all'ufficio di Procura

IL PRESIDENTE

*

IL CASO.it